

## ***Allegato A***

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO NEI CONTESTI PRODUTTIVI INDIVIDUATI DALL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

## Indice

1. Finalità e obiettivi .....	3
2. Soggetti coinvolti .....	4
2.1 Soggetti beneficiari.....	4
2.2 Soggetti destinatari .....	4
2.3 Soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa.....	5
3. Caratteristiche del modello attuativo .....	5
4. Dotazione finanziaria.....	7
5. Spese ammissibili.....	7
6. Regime applicabile per gli aiuti di stato.....	7
7. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione .....	9
8. Ulteriori determinazioni .....	9

## 1. Finalità e obiettivi

La misura si inquadra nell'ambito dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, (firmato in data 14/07/2023 Prot. n. 4709/C7SAN/C17LAV), a cui ha aderito Regione Lombardia al fine di promuovere la realizzazione dei progetti di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro destinati ai lavoratori e ai preposti impegnati nei cantieri del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'Accordo quadro ha come finalità la promozione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente, al fine di supportare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire un concreto trasferimento di conoscenze, aumentando la consapevolezza dei rischi, con lo scopo di ridurre il rischio del fenomeno infortunistico, attraverso l'adozione delle più corrette misure di prevenzione. Gli interventi formativi sono aggiuntivi rispetto alla formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente.

Per la realizzazione degli interventi di formazione previsti dall'Accordo quadro Regione Lombardia si avvale dell'attività di promozione e di coordinamento dei partenariati costituitisi nell'ambito dell'iniziativa "Patti territoriali per le competenze e il lavoro avviata con D.G.R. n. 7231 del 24 ottobre 2022" afferenti a tutti i settori coinvolti per i codici ATECO previsti dall'accordo e meglio descritti al successivo paragrafo 2.2.

Premesso che ai sensi della citata deliberazione:

- i partenariati sono costituiti da enti di rappresentanza del mondo delle imprese, organizzazioni sindacali, enti locali, enti di formazione, enti del terzo settore, enti erogatori di servizi a vario titolo, sia pubblici che privati;
- individuano uno specifico settore- filiera produttiva e/o ambito territoriale;
- l'oggetto di attività dei partenariati consiste nell'analisi del fabbisogno delle imprese con riferimento al capitale umano, con lo scopo di orientare l'offerta formativa e individuare iniziative di attrattività per rispondere al problema del mismatch fra la domanda e l'offerta di lavoro.

Sulla base di quanto previsto in modo specifico dalla DGR n. XII/1983 del 4 marzo 2024 "Approvazione Linee guida per l'attuazione dei "Patti territoriali per le competenze e l'occupazione - seconda fase: Formazione Continua dei lavoratori a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027- obiettivo specifico ESO 4.4- azione d.1 (sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone)...", Regione Lombardia finanzia progetti di formazione presentati dai partenariati rivolti ai lavoratori che rivestono carattere di innovatività

delle competenze e dei profili da formare e/o dell'organizzazione dell'offerta formativa, concorrendo all'obiettivo di migliorare il vantaggio competitivo delle imprese.

## **2. Soggetti coinvolti**

### **2.1 Soggetti beneficiari**

Gli interventi di cui alla presente misura sono realizzati dai Patti territoriali che hanno avanzato la candidatura all'iniziativa nell'ambito della Prima fase avviata con D.G.R. n. 7231/2022, o da nuovi partenariati e che presentano progetti di formazione nell'ambito dell'avviso attuativo della DGR n. XII/1983 del 4 marzo 2024;

I soggetti dei partenariati che si impegnano a realizzare le iniziative assumono la qualifica di beneficiari.

Il soggetto capofila è unico responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo e unico interlocutore nei confronti di Regione Lombardia. Tale soggetto potrà essere differente da quello individuato dal Patto nell'ambito della Prima fase, purché rientri in una delle seguenti categorie:

- Associazioni datoriali di rappresentanza di uno dei settori e/o filiere individuati per l'intervento del Patto;
- Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- Amministrazioni provinciali, Città Metropolitana di Milano;
- Enti aderenti alle associazioni di rappresentanza datoriale del settore della formazione professionale;
- Enti, associazioni o società di servizi formativi o di rappresentanza di settori/filiere

Il ruolo di capofila può essere svolto direttamente o delegato ad un ente formativo che opera nel settore, ad enti controllati e/o partecipati o facenti parte dell'associazione. In tal caso per l'erogazione dei servizi formativi, l'Ente capofila dovrà essere in partenariato con almeno due Enti di Formazione non necessariamente accreditati.

### **2.2 Soggetti destinatari**

La misura è destinata ai lavoratori dipendenti, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, assunti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato<sup>1</sup> (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a

---

<sup>1</sup> Sono compresi i datori di lavoro e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (ex art. 44 D.lgs 81/2015)

tempo parziale) presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia di micro, piccole, medie e grandi imprese aventi le seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):

- **C 23:** Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di materiali non metalliferi;
- **C 33:** Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed Apparecchiature;
- **E:** Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
- **F 41:** Costruzione di edifici
- **F 42:** Ingegneria civile
- **F 43:** lavori di costruzione specializzati

Sono esclusi da questa misura:

- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.lgs. 81/2015;
- i soggetti con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
- i soggetti titolari di cariche societarie che non rientrano tra i titolari, soci e/o lavoratori dipendenti del beneficiario (come ad esempio gli amministratori delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione, eccetera);

La proposta progettuale dovrà indicare il numero di soggetti destinatari che il Patto intende prendere in carico e formare.

Il dispositivo attuativo definirà le modalità di accesso alla misura da parte delle aziende interessate, rientranti nelle classificazioni ATECO sopra descritte.

### **2.3 Soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa**

L'offerta formativa può essere presentata dai seguenti soggetti:

- Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta (D.G.R. n. XI/6696 del 18/07/2022);
- Università lombarde e loro consorzi;
- Fondazioni ITS con sede legale/operativa in Lombardia.

### **3. Caratteristiche del modello attuativo**

L'intervento è attuato tramite l'erogazione di un contributo pubblico, a seguito di presentazione di un progetto da parte del soggetto capofila, fino all'100% del costo totale ammissibile.

Le proposte progettuali dovranno sviluppare obbligatoriamente azioni formative i cui contenuti sono declinati nel Catalogo degli interventi formativi allegato All'accordo Quadro e riportati integralmente nell'Allegato A.1 delle presenti Linee guida e dovranno essere registrate e gestite tramite il Sistema Informativo Unitario della Formazione – SIUF.

Gli interventi formativi riportati nell'Allegato A.1. sono utili per le aziende al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo livelli formativi aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa in materia. In tal senso, in fase attuativa tali interventi potranno trovare sinergia con la misura INAIL per la riduzione del tasso medio di tariffa di contribuzione prevista all'art.23 del Decreto Interministeriale 27/02/2019, e potenziare i vantaggi per le aziende che vi accederanno.

Il dispositivo attuativo definirà il numero minimo di destinatari da formare.

### **Caratteristiche del contributo**

Ogni progetto deve prevedere un investimento totale non inferiore a Euro 90.000,00 e non superiore a Euro 375.000,00, con una durata temporale compresa tra i 3 ed i 12 mesi.

Le proposte saranno oggetto di valutazione di ammissibilità formale e di merito, quest'ultima svolta con il supporto di un Nucleo di valutazione.

In particolare, le proposte progettuali ammissibili sono valutate utilizzando i seguenti criteri generali di qualità approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia:

- a) Qualità del partenariato
- b) Coerenza esterna e qualità progettuale
- c) Promozione dei principi orizzontali
- d) Criteri premiali

Per ciascun criterio, il dispositivo attuativo definirà i punteggi ed eventuali soglie di sufficienza ai fini dell'ammissibilità dei progetti.

Ciascun Patto individua nell'ambito del progetto gli obiettivi specifici che intende conseguire in termini di persone da formare.

Il dispositivo attuativo potrà stabilire anche una percentuale di risultato in termini di destinatari presi in carico.

## 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione della misura è di Euro 1.937.999,00 a valere sul capitolo 016663, del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2024.

## 5. Spese ammissibili

In linea con quanto disposto all'art. 6<sup>2</sup> dell'Accordo quadro e in coerenza con Linee guida per l'attuazione dei "Patti territoriali per le competenze e l'occupazione - seconda fase: Formazione Continua approvate con la DGR 1983/2024, è prevista l'applicazione dell'opzione di semplificazione dei costi di cui all'art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060 attraverso l'utilizzo del tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi residui dell'operazione.

Sono previste le seguenti voci di costo:

Voce di costo	Categorie di costo
A. Costi diretti per il personale	A1. Personale dipendente e personale esterno non legato ai beneficiari da un rapporto di lavoro dipendente
B. Altri costi (40% della voce A.)	B1. Costi diretti diversi da personale e costi indiretti
C. Costo totale	Costi diretti e indiretti

La riduzione dei costi diretti del personale rispetto a quanto approvato comporta la corrispondente e proporzionale riduzione degli altri costi ammissibili riconosciuti sulla base del tasso fisso indicato.

## 6. Regime applicabile per gli aiuti di stato

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023<sup>3</sup> nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore ("de minimis"), con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);

---

<sup>2</sup> *Gli avvisi pubblici emanati dalle Regioni sulla base dei requisiti previsti dall'Accordo di collaborazione saranno attuati secondo le modalità di gestione e controllo delle risorse utilizzate dalle Regioni nei bandi già in essere sulla formazione continua (soggetti proponenti, UCS, flussi finanziari, controlli e modalità di rendicontazione, rinvio alla normativa aiuti di Stato)*

<sup>3</sup> Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica<sup>4</sup> si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3, comma 8 e comma 9 del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- Art. 3 (aiuti "de minimis"), paragrafo 7: qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, i nuovi aiuti non beneficiano del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- Art. 5 (cumulo) con riferimento al paragrafo 3: l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (monitoraggio e comunicazione).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 2831/2023, che rappresentano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto a valere sulla presente misura, in tre anni. In particolare, tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità, ed è pari a € 300.000,00 nell'arco di tre anni.

Nel momento in cui si richiede l'aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 2831/2023.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento delle soglie sopra indicate, come verificato attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 del DM 115/2017 e si procede alla proposta di rimodulazione d'ufficio dell'importo di contributo pubblico fino alla concorrenza consentita nel rispetto del plafond "de minimis" e fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo.

---

<sup>4</sup> "impresa unica": ai fini del Reg. (UE) n. 2831/2023, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Le agevolazioni previste dalla presente misura non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.

Resta salvo il principio del divieto del doppio finanziamento per la medesima spesa.

## **7. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione**

Al fine di misurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono il numero di lavoratori dipendenti partecipanti ai percorsi.

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione della misura con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale e ai risultati raggiunti.

Nello specifico, Regione Lombardia monitora l'avanzamento finanziario della misura, al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva rispetto agli importi assegnati.

Regione Lombardia svolge un controllo sulle attività realizzate basato sulla verifica dell'accuratezza, la pertinenza e la rilevanza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema informativo, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Inoltre, l'art. 7 dell'Accordo Quadro, prevede che il Comitato di Coordinamento, composto da INAIL e dalla Regioni e Province Autonome che hanno aderito all'accordo, cura il monitoraggio dello stato di attuazione delle attività e il livello di raggiungimento degli obiettivi, sulla base di report da sottoporre ai rispettivi organi competenti, la cui periodicità sarà stabilita dal Comitato stesso.

## **8. Ulteriori determinazioni**

Con successivo provvedimento dirigenziale sarà adottato l'Avviso attuativo delle presenti Linee guida.